Federazione Motociclistica Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 4/25

Dec. n. 4/25

Il giorno 16 luglio 2025 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

1) PACOR MASSIMO, nato *omissis* residente *omissis,* tesserato 2025 con il M.C. "TRIESTE" (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 25033118;
2) TOSCANO DEBORAH, nata *omissis* residente *omissis,* tesserata 2025 con il M.C. "TRIESTE" (del quale è VICE PRESIDENTE) con tessera n. 25033163;

assistiti dall'avv. Guido FABBRETTI con elezione di domicilio presso lo studio sito in Trieste, al viale XX Settembre n. 30;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 15 dello Statuto dell'A.S.D. "Moto Club Trieste" (registrato presso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trieste – Ufficio Territoriale di Trieste il 3.1.2024, al n. 17, serie 3), e ciò in quanto:

il 1°) **PACOR Massimo**, già Presidente del "M.C. TRIESTE" dal 2020:

a) in occasione delle rielezioni del Presidente e del Consiglio direttivo del predetto motoclub, avvenute l'11 dicembre 2024, acconsentiva all'elezione di membri privi dei requisiti necessari, ovvero il tesseramento per l'anno 2024, ed a tesseramenti eseguiti fuori tempo, al fine di costituire un consiglio direttivo di proprio gradimento (art. 1 R.d.G.);

b) per aver, dapprima, convocato, in data 7.1.2025, presso la sede del citato M.C. TRIESTE il Consiglio Direttivo della relativa A.S.D., nonostante i membri risultati eletti in seguito all'assemblea dell'11.12.2024 (Toscano Deborah – Peretti Alessandro – Benci Bruno – Kovich Robert –Penso Piero – Zerjal Patrick) non fossero in regola con il tesseramento federale alla data della convocazione del C.D. e, successivamente, consentito l'attribuzione a sé medesimo della carica di Presidente, a Peretti Alessandro quella di Segretario e a Toscano Deborah quella di Vicepresidente del C.D. stesso (art. 15 Statuto A.S.D. "Moto Club Trieste").

Fatti commessi in Trieste in epoca antecedente all'11.12.2024 e fino al 7.1.2025.

la 2^) **TOSCANO Deborah**:

a) per aver proposto la propria candidatura al Consiglio Direttivo in occasione dell'assemblea elettiva dell'11.12.2024, in mancanza dei requisiti necessari, ovvero il richiesto tesseramento per l'anno 2024 (art. 1 R.d.G.);

b) per aver assunto la carica di Vicepresidente dell'A.S.D. "Moto Club Trieste" in assenza del prescritto tesseramento, avvenuto solo in data 22.1.2025 e,

pertanto, successivamente alla riunione del relativo C.D. del 7.1.2025 (art. 15 Statuto A.S.D. "Moto Club Trieste").
Fatti commessi in Trieste in epoca antecedente all'11.12.2024 e fino al 7.1.2025."

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 17 giugno 2025, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di PACOR Massimo e di TOSCANO Deborah al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.
Seguiva decreto *ex* art. 87 R.d.G. del 18.06.2025, a mezzo del quale veniva disposta la citazione dei predetti per l'udienza del 16 luglio 2025, con notifica regolarmente effettuata a mezzo posta elettronica.
All'udienza del 16 luglio 2025, verificata la regolarità delle notifiche, risultava presente soltanto il sig. PACOR Massimo. Assente, giustificata per motivi di lavoro, la deferita TOSCANO Deborah. Presente per entrambi i deferiti il nominato difensore avv. Guido FABBRETTI del foro di Trieste.
Il Procuratore federale chiedeva applicarsi per il sig. PACOR la sanzione inibitoria di 3 mesi di ritiro della tessera. Per la signora TOSCANO la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per 1 mese.
Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza nei termini di cui al Regolamento di Giustizia.

Motivazione

Le fonti di prova indicate nel deferimento (ed, in special modo, le relazioni dell'Ufficio Tesseramento a firma della funzionaria responsabile *omissis*) consentono di poter serenamente pervenire all'affermazione di responsabilità dei prevenuti per gli illeciti loro rispettivamente ascritti.

Ed invero, l'incolpazione che fa riferimento a plurime violazioni della disciplina (sia regolamentare che statutaria del MC TRIESTE) risulta, oltre che ampiamente provata dagli atti tutti prodotti dal Procuratore federale, anche pacificamente ammessa da entrambi i deferiti: in particolare nelle memorie difensive rassegnate al Procuratore federale e – per quanto riguarda il solo PACOR – nelle dichiarazioni rese all'udienza del 16 luglio 2025 innanzi a questo tribunale federale. Né può costituire esimente alcuna il generico richiamo alla "carenza di candidati" od "al bene del motoclub" dal momento che è di palmare evidenza come sarebbe bastato regolarizzare le posizioni dei componenti prima di procedere alla loro elezione in palese violazione delle specifiche norme regolamentari e statutarie compiutamente indicate in rubrica.

Ciò premesso con riferimento all'affermata responsabilità di entrambi i deferiti, occorre però differenziare il trattamento sanzionatorio, tenendo conto dell'indubbio ruolo subalterno ricoperto dalla TOSCANO rispetto al PACOR: costui, infatti, è la mente di tutta la commessa violazione normativa ed inoltre, attesa la sua lunga esperienza di presidente di motoclub, non può sostenere di "ignorare" le prescrizioni che ha consapevolmente violato; mentre la TOSCANO si è solo scientemente prestata ad assicuragli un supporto dirigenziale nell'ambito del sodalizio. In virtù di tale considerazione, al PACOR va applicata la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per un mese, mentre alla TOSCANO appare sufficiente l'irrogazione dell'ammonizione con diffida.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 23, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

1) PACOR MASSIMO, nato *omissis* residente *omissis,* tesserato 2025 con il M.C. "TRIESTE" (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 25033118;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 1 (uno), con fine sanzione per il 16 agosto 2025.

2) TOSCANO DEBORAH, nata *omissis* residente *omissis,* tesserata 2025 con il M.C. "TRIESTE" (del quale è VICE PRESIDENTE) con tessera n. 25033163;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, le applica - ex art. 23 R.d.G. - la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Depositata il 25 luglio 2025

Il Giudice estensore
Avv. Cecilia Prota

Il Presidente T.F.
Avv. Paolo De Matteis

Si comunichi a cura della Segreteria a:

Avv. Guido Fabbretti;

Pacor Massimo;

Toscano Deborah;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Motoclub di appartenenza dei medesimi;

Co. re. Friuli Venezia Giulia;

Ufficio Comunicazione FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.